



# CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 80 del 19/07/2024

Riferita alla Proposta N. 91

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2024 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SULLA BASE DEI COSTI DEL SERVIZIO DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di Luglio alle ore 10:00 ,nel Comune di Alcamo e nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta pubblica ,convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal segretario generale ad inizio seduta risultano, rispettivamente, presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CALDARELLA IGNAZIO	X		13	PARRINO GIUSEPPE		X
2	MESSANA SAVERIO	X		14	IACI MARIKA		X
3	CRACCHIOLO FILIPPO		X	15	CAMMARATA CRISTINA		X
4	AVILA MIRIAM	X		16	MANCUSO BALDASSARE	X	
5	STABILE GIUSEPPE		X	17	MANISCALCHI LEONARDO	X	
6	GUGGINO ANNA LISA	X		18	ORLANDO FRANCESCO	X	
7	FASCELLA VINCENZO	X		19	DONATO GABRIELE	X	
8	CALANDRINO GIOVANNI	X		20	DI GIOVANNI DENISE	X	
9	FERRARELLA FRANCESCO	X		21	CRIMI FRANCESCO	X	
10	COTTONE VITO		X	22	PIRRONE DALILA		X
11	GRILLO BALDASSARE	X		23	DE LUCA MARIA ELENA	X	
12	BARONE LAURA	X		24	CASSARA' MASSIMO		X

PRESENTI: 16

ASSENTI: 8

Assume la Presidenza Saverio Messina .

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

*In prosecuzione di seduta*

Il Presidente passa alla trattazione del punto aggiuntivo iscritto al n. 3 TER dell'ordine del giorno, la cui proposta si trascrive:

*“La sottoscritta Metra Silvia, Dirigente della la Direzione 3 - Affari Generali, risorse Umane e Innovazione, Riscossione delle Entrate, AREA 3 – TARI, contenzioso, Riscossione Coattiva, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.”*

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in coerenza con i costi efficienti rappresentati nel PEF redatto in coerenza con le linee guida ARERA e oggetto di validazione da parte della SRR di riferimento;
  - In particolare:
    - a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"
    - i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

- L'Amministrazione Comunale ha ritenuto, per l'anno 2024, al fine di realizzare una più adeguata compartecipazione delle utenze domestiche al prelievo TARI in ragione anche delle percentuali di produzione di rifiuti prodotti, di modificare i criteri di riparto dei costi fissi e variabili stabiliti nel 2023 commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;

Richiamato:

il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 09/05/2023;

Richiamato:

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n del /. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Visto:

il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, e ha apportato modifiche ai criteri dell’elaborazione del PEF;

Viste:

le modifiche apportate al PEF per l’ annualità 2024, sulla base dell’aggiornamento infraperiodale alla luce dei costi aggiornati;

Dato atto che:

l’aggiornamento del suddetto Piano Finanziario, oggetto di validazione da parte della SRR con verbale del 13.6.2024, costituisce il necessario presupposto per la modifica delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, per la formulazione delle previsioni di bilancio in parte entrata e spesa anche nel 2025

Rilevato che:

sulla base del PEF validato dalla SRR, l’adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, avrebbe dovuto generare per l’anno 2024 un gettito pari ad euro 11.352.405,00;

Vista:

la deliberazione consiliare n. 75 del 11.7.2024, con la quale il consiglio comunale, discostandosi motivatamente dal parere contabile contrario del dirigente del servizio finanziario e del collegio dei revisori dei conti, ha stabilito che il costo del servizio rifiuti da porre a carico della tariffa per il solo anno 2024 è stabilito in euro 10.852.711,78, ponendo la differenza coi costi efficienti del PEF aggiornato pari ad euro 499.639,56 a carico del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, senza modificare l’aggiornamento del PEF con riguardo all’anno 2025;

Evidenziato che:

l’importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

Ricordato che:

gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ritenuti efficienti nell’ambito del PEF;

Ritenuto:

di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 anche ai fini della successiva salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024/2026 da approvare entro il 20 luglio 2024;

Dato atto che:

sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale;

Visto:

il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI;

Preso atto che:

il Tributo Ambientale Provinciale (art. 19 D. Lgs. n. 504/1992) é stato determinato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nella misura del 5% con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 10/02/2014 e successivi provvedimenti di conferma;

Richiamato:

l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ed in particolare:

- L'art. 13 c. 15: “ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

- L'art. 13 c.15 bis: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agencia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- L'art. 13 c. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune é tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza é fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza é fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanta già versata. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- Il comma 15quater: A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera 2), del decreto—legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Dato atto che:

ai fini del controllo preventivo di regolarità, rispettivamente amministrativa e contabile, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., può attestarsi che il presente provvedimento

comporta riflessi economici diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in termini di determinazione delle entrate tariffarie Tari 2024 poste a carico dei contribuenti a copertura integrale dei costi del servizio integrato dei rifiuti;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente;

Tenuto conto che:

Lo sviluppo della tariffa è stata effettuata sulla base di alcune stime sulle riduzioni relative anche agli anni precedenti, stima che ad oggi risulta quantificata in € 269.623,00;

### **PROPONE**

- 1) di stabilire che il costo del servizio rifiuti per l'anno 2024 da coprire con la TARI è pari ad euro 10.852.711,78, confermando la deliberazione consiliare n. 75 del 11.7.2024;
- 2) di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche della TARI per l'anno 2024 così come rappresentate nelle tabelle dell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che le agevolazioni/riduzioni sulle utenze domestiche e non domestiche previste dal vigente regolamento comunale Tari sono previste alla tabella 17 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di quantificare in €10.852.711,78 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), specificando che tale importo è al netto della riduzione da riciclo riconosciuta dal vigente regolamento TARI pari ad € 64.132,23 di cui all'allegato B, l'importo al lordo è pari ad € 10.916.844,01, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata la copertura dei costi del servizio, nei limiti di quanto stabilito dalla richiamata deliberazione consiliare n. 75 del 11.7.2024;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% e verrà direttamente versato dal contribuente al Libero Consorzio Provinciale di Trapani secondo la nuova normativa vigente;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di riservare a separata deliberazione, da adottare entro i termini di cui all'art. 193 del Tuel, la copertura dell'ulteriore costo di € 499.639,56, relativo al solo esercizio 2024, che emerge dall'aggiornamento infraperiodale del PEF 2022/2025 validato dalla SRR;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 16 L.R. 44/1991 e s.m.i.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti compreso il parere favorevole dei Revisori dei conti, ed invita il dirigente della direzione 3, dott.ssa Metra a relazionare.

Il **segretario generale**, in relazione al parere espresso dall'OREF, alla luce dell'avvenuta approvazione della proposta di delibera sul ripristino degli equilibri di bilancio, invita il Collegio a chiarire se il parere può intendersi pienamente favorevole.

La **dott.ssa Marchese**, presidente del Collegio dei revisori presente in aula, conferma che il parere è, ovviamente, pienamente favorevole.

La dott.ssa **Metra** illustra la proposta di delibera, chiarendo che lo sviluppo delle tariffe è stato effettuato secondo le indicazioni della II commissione e in applicazione della delibera 75/2024.

Il cons.re **Mancuso** in qualità di v/presidente della II commissione illustra il parere favorevole della commissione stessa

Aperta la discussione si registrano gli interventi dei seguenti consiglieri e amministratori comunali: Orlando, Ferrarella, Guggino, Fascella, Donato, ass.re Camarda e Calandrino.

Tutti gli interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta; in sintesi gli interventi dei consiglieri di opposizione ( Orlando, Ferrarella , Guggino) sono critici rispetto alla gestione del servizio che genera aumenti di costo ed inefficienze che hanno refluenza sulla tariffa. In particolare, il cons.re Orlando denuncia il mancato rispetto del capitolato d'appalto e i mancati controlli del Dec.

Il Presidente, non essendoci consiglieri iscritti a parlare, sottopone a votazione la proposta di delibera avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE TARIFFE 2024 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SULLA BASE DEI COSTI DEL SERVIZIO DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE”**

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n.16

Votanti n. 16

Voti favorevoli n.9

Voti contrari n. 5

Astenuti n.2

Di seguito la tabella di scrutinio:

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Laura	BARONE	✓			
Cristina	CAMMARATA				
Giovanni	CALANDRINO			✓	
Ignazio	CALDARELLA		✓		
Massimo	CASSARA'				
Vito	COTTONE				
Filippo	CRACCHIOLO				
Francesco	CRIMI	✓			
Elena	DE LUCA	✓			
Denise	DI GIOVANNI		✓		
Gabriele	DONATO	✓			

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Vincenzo	FASCELLA	✓			
Francesco	FERRARELLA		✓		
Baldassare	GRILLO		✓		
Anna Lisa	GUGGINO			✓	
Marika	IACI				
Baldassare	MANCUSO	✓			
Leonardo	MANISCALCHI	✓			
Saverio	MESSANA	✓			
Miriam	AVILA	✓			
Francesco	ORLANDO		✓		
Giuseppe	PARRINO				
Dalila	PIRRONE				
Giuseppe	STABILE				

Il Presidente dichiara: *“la proposta di delibera è approvata a maggioranza”*

Si da atto che la votazione viene ripetuta a seguito della segnalazione da parte del cons.re Avila della errata registrazione del proprio voto da parte del sistema elettronico.

Il cons.re Ferrarella propone 5 minuti di sospensione dei lavori dell'aula per raccordarsi con i colleghi dell'opposizione in merito alla votazione dell'immediata eseguibilità della delibera, richiesta dall'ufficio.

Il Presidente sottopone a votazione la richiesta del cons.re Ferrarella di sospendere i lavori dell'aula per 5 minuti.

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n.16

Votanti n. 16

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4

Astenuti n. 1

Di seguito la tabella di scrutinio:

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Laura	BARONE	✓			
Cristina	CAMMARATA				
Giovanni	CALANDRINO		✓		
Ignazio	CALDARELLA		✓		
Massimo	CASSARA'				
Vito	COTTONE				
Filippo	CRACCHIOLO				
Francesco	CRIMI	✓			
Elena	DE LUCA	✓			
Denise	DI GIOVANNI		✓		
Gabriele	DONATO	✓			
Vincenzo	FASCELLA	✓			
Francesco	FERRARELLA	✓			



Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Baldassare	GRILLO		✓		
Anna Lisa	GUGGINO	✓			
Marika	IACI				
Baldassare	MANCUSO	✓			
Leonardo	MANISCALCHI	✓			
Saverio	MESSANA			✓	
Miriam	AVILA	✓			
Francesco	ORLANDO	✓			
Giuseppe	PARRINO				
Dalila	PIRRONE				
Giuseppe	STABILE				

Il Presidente dichiara: *“la proposta di sospensione di 5 minuti proposta dal cons.re Ferrarella è approvata a maggioranza”*

Alle ore 13,25 si sospende la seduta per 5 minuti.

Alle ore 13,33 il presidente riprende la seduta; all'appello nominale, chiamato dal segretario generale, risultano presenti i seguenti n. 16 cons.ri comunali: Avila, Barone, Calandrino, Caldarella, Crimi., De Luca, Di Giovanni, Donato, Fascella, Ferrarella, Grillo, Guggino, Mancuso, Maniscalchi, Messina e Orlando

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità della delibera.

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n.16

Votanti n. 16

Voti favorevoli n.14

Voti contrari n. 2

Astenuti n.0

Di seguito la tabella di scrutinio:

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Laura	BARONE	✓			
Cristina	CAMMARATA				
Giovanni	CALANDRINO	✓			
Ignazio	CALDARELLA	✓			
Massimo	CASSARA'				
Vito	COTTONE				
Filippo	CRACCHIOLO				
Francesco	CRIMI	✓			
Elena	DE LUCA	✓			
Denise	DI GIOVANNI	✓			
Gabriele	DONATO	✓			
Vincenzo	FASCELLA	✓			
Francesco	FERRARELLA		✓		
Baldassare	GRILLO	✓			
Anna Lisa	GUGGINO	✓			

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Marika	IACI				
Baldassare	MANCUSO	✓			
Leonardo	MANISCALCHI	✓			
Saverio	MESSANA	✓			
Miriam	AVILA	✓			
Francesco	ORLANDO		✓		
Giuseppe	PARRINO				
Dalila	PIRRONE				
Giuseppe	STABILE				

Il Presidente dichiara: *“l'immediata eseguibilità della delibera è approvata a maggioranza ai sensi dell'art. 16 della l.r. 44/1991”*

Alle ore, 13,36 il presidente, esauriti i punti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Saverio Messina

Il Consigliere Anziano  
f.to Ignazio Caldarella

il Segretario Generale  
f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 19.07.2024 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.